



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale – Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 Napoli

IL DIRIGENTE

- VISTA** l'O.M. n. 37 del 28.02.2025, relativa alla mobilità degli insegnanti di religione cattolica – anno scolastico 2025/26;
- VISTA** l'*Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo 29 gennaio 2025 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. relativa agli anni scolastici del triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28* e l'allegato 2 tabelle di valutazione dei titoli, nonché le note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio e dei passaggi dei docenti delle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado e degli istituti di istruzione secondaria di II grado e del personale educativo;
- VISTO** l'art. 10 della citata O.M. concernente la predisposizione della graduatoria regionale, articolata per ambiti territoriali diocesani, degli insegnanti di religione cattolica, allo scopo di individuare il personale eventualmente in soprannumero sull'organico determinato per l'a.s. 2025/2026;
- VISTI** in particolare, il comma 3 di detto art. 10 che dispone che, ai fini della predisposizione della graduatoria de quo, si procede "*all'attribuzione di un punteggio sulla base delle tabelle allegate al CCNI 2025, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio*", nonché il comma 4 che precisa che "*non può essere attribuito il punteggio per le esigenze di famiglia di cui all'allegato 2 – tabella A – A2 - lettera A) - del CCNI 2025 (cd. **ricongiungimento**); non è valutabile l'anno scolastico in corso; l'attribuzione del punteggio di continuità didattica di cui all'allegato 2, tabella A1), lettera C), del CCNI 2025 prescinde dalla maturazione del triennio; **entro il triennio, la continuità didattica viene valutata, come nella mobilità a domanda, punti 4 per ogni anno di servizio di ruolo nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale prestato senza soluzione di continuità***";
- RILEVATO** che, per l'a.s. 2025/26, per ogni anno di servizio **pre-ruolo** prestato nel **medesimo ruolo** di titolarità è attribuito il punteggio di **4 punti** (Tabella A)-A1) lettera B)); per ogni anno di servizio **pre-ruolo** prestato in **ruolo diverso** da quello di attuale titolarità è attribuito il punteggio di **3 punti** (Tabella A)-A1) lettera B)); analogamente con riguardo al servizio pre-ruolo prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole (Tabella A)-A1) lettera B1));
- VISTO** l'art. 1 comma 7 della citata O.M. che prevede che è riconosciuto agli insegnanti di religione cattolica il punteggio per la continuità nella sede di servizio di cui alla nota (5) e (5 bis) dell'allegato 2 al CCNI 2025 e che il **punteggio** relativo alla **continuità didattica** sulla medesima scuola oppure sulla medesima sede (Comune) di servizio è **calcolato a partire dall'a.s. 2009-2010**;
- VISTE** le note (5) e (5 bis) dell'allegato 2 al CCNI 2025 che prevedono che **la continuità didattica del servizio di ruolo nella scuola di attuale titolarità** venga valutata **punti 4 entro il triennio, punti 5 entro il quinquennio e punti 6 oltre il quinquennio**;
- RILEVATO** che i **titoli generali** di cui alla Tabella A)-A3) lett. B), C), D), E), F), G), I), L), M) ed N), posseduti in aggiunta al titolo che ha consentito l'accesso al ruolo, anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un **massimo di punti 10**;
- VISTA** la documentazione pervenuta da parte dei docenti IRC per il tramite delle

istituzioni scolastiche;

D E C R E T A

ART.1

Al fine dell'individuazione degli eventuali insegnanti soprannumerari di religione cattolica per l'a.s. 2025/2026, è pubblicata, con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito web <https://www.mim.gov.it/web/miur-usr-campania>, la graduatoria regionale articolata per ambiti diocesani e distinta per settori (I settore - infanzia e primaria; II settore - I e II grado).

ART. 2

La presente graduatoria è utilizzata anche ai fini delle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria.

ART. 3

Avverso la suddetta graduatoria è ammesso reclamo entro **10 gg.** dalla pubblicazione.

I reclami dovranno essere inviati, **ESCLUSIVAMENTE**, a mezzo posta elettronica, al seguente indirizzo: drca.ufficio1@istruzione.it.

Non potranno essere oggetto di valutazione eventuali reclami privi della scheda per la valutazione dei titoli, ritualmente compilata secondo quanto disposto dalla predetta Ordinanza e dal C.C.N.I., e corredata da idonea dichiarazione sostitutiva di certificazioni, redatta a norma delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, concernente le esigenze di famiglia nonché i titoli generali.

IL DIRIGENTE
Annabella ATTANASIO